

Rassegna Stampa

di Lunedì 20 febbraio 2023



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	20/02/2023	<i>Superbonus, la stretta in otto passaggi (D.Aquaro)</i>	3
8	Corriere della Sera	20/02/2023	<i>Int. a C.Cottarelli: Cottarelli: il governo ha fatto una scelta giusta (A.Ducci)</i>	8
9	Corriere della Sera	20/02/2023	<i>I cambi possibili (ma a ostacoli) (A.Ducci)</i>	9
1	Corriere della Sera - Ed. Roma	20/02/2023	<i>Superbonus, a rischio lavori per tre miliardi</i>	12
1	Italia Oggi Sette	20/02/2023	<i>Fine della moneta fiscale (A.Bongi)</i>	14
Rubrica Imprese				
14/15	Italia Oggi Sette	20/02/2023	<i>Imprese e p.a. al test della scelta del Dpo evitando conflitti (A.Ciccina Messina)</i>	16
Rubrica Altre professioni				
1	Italia Oggi Sette	20/02/2023	<i>Studi legali, si fa largo la certificazione professionale (R.Miliacca)</i>	19
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	20/02/2023	<i>Record di promossi agli esami di Stato a prova unica Proroga per il 2023 (V.Maglione)</i>	20
Rubrica Fisco				
22	L'Economia (Corriere della Sera)	20/02/2023	<i>L'irpef e la pace. Ai commercialisti piace la riforma (I.Trovato)</i>	23
Rubrica Normative e Giustizia				
I	Italia Oggi Sette	20/02/2023	<i>Il giudice fa le pulci all'ausiliario del Ctu (P.Cavallero)</i>	25

Superbonus, la stretta in otto passaggi

Dopo il Df del Governo

Blocco delle cessioni dal 17 febbraio. Si salva chi ha già avviato i cantieri

Meloni: «Difesi i conti pubblici». Oggi la premier vede le sigle di categoria

Cambiano superbonus e altri bonus casa dopo il decreto legge 11/2023 del Governo, che blocca cessioni e sconti in fattura dal 17 febbraio. Lo stop non riguarda chi ha avviato i cantieri entro giovedì 16 febbraio, ma spiazza chi è a metà del guado. Intanto, la premier Giorgia Meloni difende il decreto e apre al confronto. Oggi alle 17.15 sono convocati a Palazzo Chigi i costruttori e le altre sigle di categoria.

Ambrosi, Aquaro, Dell'Oste

— a pag. 4 e 5



Bonus casa e cessioni, così cambiano le regole con lo stop del Governo

Dopo il decreto. Trasferimenti dei crediti d'imposta bloccati dal 17 febbraio
Evita la stretta solo chi ha avviato i cantieri entro il giorno precedente

A cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Con il decreto varato giovedì scorso dal Governo (Dl 11/2023) cambia il panorama della cessione e dello sconto in fattura dei bonus casa. Vediamo in otto punti la situazione per il superbonus e le detrazioni ordinarie dopo le nuove norme.

1

IL DECRETO Stop immediato a cessioni e sconti

Da venerdì 17 febbraio 2023 è vietato l'esercizio delle opzioni di cessione del credito d'imposta e di sconto in fattura dei bonus casa. Evita la stretta solo chi ha già avviato gli interventi edilizi agevolati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, cioè entro il 16 febbraio compreso (si veda il punto 2).

Il divieto di cessione e sconto in fattura riguarda il superbonus e tutti gli altri bonus casa ordinari cedibili (in pratica, quelli elencati dal comma 2 dell'articolo 121 del Dl 34/2020):

- bonus ristrutturazioni del 50% su una spesa fino a 96mila euro (per i lavori indicati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 16-bis del Tuir, cioè gli interventi edilizi e la costruzione o l'acquisto del box auto pertinenziale);
- ecobonus del 50-65% per miglioramento energetico, anche nel-

le versioni potenziate al 70-75% nei condomini e nella versione dell'eco-sismabonus dell'80-85%;

- sismabonus ordinario, in tutte le sue declinazioni (dal 50% fino all'85%);
- bonus facciate del 90%, per le

spese 2020 e 2021, o del 60%, per quelle del 2022 (ricordiamo che questa detrazione non è stata rinnovata nel 2023, ma - senza il blocco - sarebbe stato ancora possibile cedere i crediti riferiti alle spese degli anni scorsi);

- detrazione per l'installazione degli impianti fotovoltaici;
- detrazione per l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (anch'essa scaduta, ma teoricamente ancora cedibile);
- bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Con il nuovo decreto viene cancellata anche la possibilità di cessione riservata ai contribuenti incapienti che era stata introdotta nel 2016.

Il divieto non riguarda invece la cessione dei bonus diversi da quelli edilizi (tra i quali rientrano il credito d'imposta SuperA-cc, i crediti energia e gas per la seconda metà del 2022 e il cosiddetto bonus chef).

2

LE ECCEZIONI Chi può ancora vendere il superbonus

Per le spese ammesse al superbonus (sia per lavori trainanti che per lavori trainati) è ancora possibile

fare la cessione del credito o lo sconto in fattura, se entro giovedì scorso - 16 febbraio - si è verificata una di queste tre condizioni:

- per gli interventi effettuati dai condomini deve essere stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e deve essere stata presentata la Cilas (cioè comunicazione di inizio lavori asseverata tipica del superbonus, regolata dal comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020). Da notare che il decreto Aiuti-quater chiedeva all'amministratore di condominio di autocertificare la data della delibera per prenotare il 110% nel 2023, requisito che qui invece non è richiesto espressamente;
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini deve essere stata presentata la Cilas;
- per gli interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve invece essere stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

3

LE ALTRE ECCEZIONI Quali detrazioni minori restano trasferibili

Anche per i bonus ordinari diversi dal superbonus, in certi casi, è ancora possibile fare la cessione del credito o lo sconto in fattura. È necessario, però, che entro il 16 febbraio:

- sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi edilizi che lo richiedono (ad

esempio, la Cila per la ristrutturazione di un appartamento);

- siano già iniziati i lavori, per le opere che ricadono nell'attività edilizia libera e non richiedono la presentazione di un titolo abilitativo (ad esempio, la sostituzione delle finestre o il cambio della caldaia);
- sia stato registrato il contratto preliminare d'acquisto o sia stato stipulato il rogito per le agevolazioni concesse a chi compra una casa ristrutturata: il 50% sull'acquisto di un'abitazione in un edificio integralmente ristrutturato da un'impresa; oppure il sismabonus acquisti del 75% o 85% sulle case demolite e ricostruite da imprese in chiave antisismica.

4

TEMPI E MODI

Come fare la cessione (se è ancora ammessa)

Quando è ancora possibile cedere il credito d'imposta o fare lo sconto in fattura – sia per il superbonus, sia per i bonus ordinari – restano validi i tempi e le procedure previsti prima del decreto 11/2023. Perciò, entro il 31 marzo 2023 sarà possibile comunicare le opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue delle spese del 2020 e 2021 (il termine ordinario del 16 marzo viene prorogato dal Milleproroghe ora all'esame del Parlamento).

Seguendo le regole definite con la conversione del decreto Aiuti-
quater per questi crediti sono possibili fino a cinque cessioni:

- la cessione jolly, che può avvenire nei confronti di qualsiasi «soggetto privato»;
- tre cessioni in "ambiente controllato" (cioè verso banche, società dei gruppi bancari e imprese di assicurazione);
- una cessione verso i correntisti delle banche che siano imprese o titolari di partita Iva (non consumatori). Questa cessione non deve per forza essere la quinta, ma è sempre l'ultima della catena, perché il correntista non

potrà più cedere il credito, ma dovrà usarlo in compensazione nel modello F24.

Ad esempio, per un intervento di tinteggiatura agevolato dal bonus facciate del 60% – spese sostenute nel 2022 – si potrà comunicare la cessione entro il prossimo 31 marzo e serviranno l'asseverazione di congruità della spesa e il visto di conformità, già richiesti dal decreto Antifrodi (Dl 157/2021).

Ancora: immaginiamo un intervento di ristrutturazione – spese sostenute nel 2022 – per il quale l'impresa ha applicato lo sconto in fattura e ha poi ceduto il credito a una società privata. Sempre entro il 31 marzo la società potrà cederlo a un soggetto "vigilato" (banche, società dei gruppi bancari o assicurazioni).

5

LAVORI IN BILICO

Cosa succede a chi è fuori dal regime transitorio

Il blocco delle cessioni deciso con il Dl 11/2023 coglierà molti proprietari e molte imprese a metà del guado: pensiamo a chi non ha ancora deliberato i lavori in condominio, ma ha già pagato gli studi di fattibilità e magari ha raccolto i fondi per saldare i primi stati avanzamento lavori. Idem per il proprietario di una bifamiliare che stava per presentare la Cilas, ma non l'ha ancora fatto. In questi casi, la cessione del credito e lo sconto in fattura non sono più possibili: si potrà beneficiare del bonus, ma bisognerà utilizzarlo come detrazione in dichiarazione dei redditi. Una soluzione, quest'ultima, che per molti contribuenti non sarà percorribile, per problemi di incapienza (il bonus supera l'Irpef) o perché non si ha il denaro da anticipare per pagare i lavori.

Se non si procede con le opere, le spese preliminari – ad esempio quelle dello studio di fattibilità – non sono detraibili.

Se non si procede con le opere, le spese preliminari – ad esempio quelle dello studio di fattibilità – non sono detraibili.

6

EDILIZIA LIBERA

Il dilemma d'inizio lavori per gli incentivi ordinari

Molte opere agevolate dai bonus ordinari non richiedono alcun titolo abilitativo. In questi casi, la cessione è possibile solo se entro il 16 febbraio sono iniziati i lavori. Ma come documentare l'apertura del cantiere? La prassi delle

Entrate dice che il contribuente deve autocertificare (articolo 47 del Dpr 445/2000) che i lavori sono agevolabili e ricadono nell'attività edilizia libera.

La cessione o lo sconto sono impossibili, perciò, per tutti i lavori già concordati con l'impresa, e magari già pagati in parte, che però non sono ancora partiti. È il caso di tanti piccoli interventi come la sostituzione della caldaia o delle finestre (che spesso si risolve in uno-due giorni e prevede il pagamento di acconti all'ordine). In queste situazioni, resta senz'altro la possibilità di usare la detrazione. Ma ci sono casi in cui il contribuente non può scaricare il bonus dall'Irpef, magari perché applica il regime forfettario: in queste ipotesi, se viene meno la possibilità di fare lo sconto in fattura, cade tutta la spinta agevolativa e gli acconti o le spese preliminari vanno di fatto sprecati.

7

INCENTIVI NON CEDIBILI

Nulla cambia per mobili e giardini

Il bonus mobili (50% su una spesa massima di 8mila euro) e il bonus giardini (36% su 5mila euro) non sono mai stati utilizzabili tramite cessione del credito e sconto in fattura. Per loro, quindi, non

cambia nulla: sono confermati fino alla fine del 2024 e continueranno a poter essere recuperati in dieci rate annuali in dichiarazione dei redditi.

8

CHANCE MANCATA Regioni e province subito fuori dai giochi


Il decreto 11/2023 ferma sul nascere tutte le iniziative di acquisto dei bonus avviate o ipotizzate nei giorni scorsi da alcune regioni e province (dalla provincia di Treviso alla Sardegna, dalla Basilicata al Piemonte).

Per tutte le amministrazioni pubbliche scatta il divieto di diventare «cessionari» (cioè acquirenti) di crediti d'imposta derivanti da cessioni o sconti in fattura relativi ai bonus edilizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa

Le pratiche per il superbonus su base regionale al 31 gennaio



Fonte: Enea



IL TERMINE

Per gli importi ancora trasferibili le opzioni vanno comunicate all'Agenzia entro il prossimo 31 marzo



L'ALTERNATIVA

Le agevolazioni che non possono più circolare sul mercato vanno usate nel 730 o sono sprecate




SPESE PERDUTE

Chi rinuncia ai lavori a causa del nuovo blocco non potrà avere alcun beneficio sui costi già sostenuti

L'EVOLUZIONE

Gli investimenti nel super-ecobonus
In miliardi



Fonte: Enea

Corsa al record


Dopo un avvio lento, con 5,7 miliardi investiti nel primo anno di applicazione (luglio 2020-agosto 2021), il superbonus ha visto una crescita costante della spesa delle famiglie, fino ai 65,2 miliardi totali a fine gennaio 2023.

L'obiettivo
«Risolvere il nodo
dei crediti, arrivati a
110 miliardi»



L'intervento si è reso necessario per bloccare gli effetti di una politica scellerata che costa fino a 2mila euro a ciascun italiano.

GIANCARLO GIORGETTI ministro dell'Economia



IL PERIMETRO
Il divieto riguarda
i superbonus
e i bonus casa ordinari
ma non i tax credit
energia e Ace

Cottarelli: il governo ha fatto una scelta giusta

«Era un'esagerazione, ora avanti con l'indagine conoscitiva sui crediti d'imposta»

L'intervista

di **Andrea Ducci**

«I bonus edili sono stati un'esagerazione, che ci fosse un problema nel provvedimento originario era chiaro a tutti», ammette Carlo Cottarelli, economista per venti anni al Fondo Monetario internazionale e dall'ottobre scorso eletto al Senato in quota Pd.

Il governo ha fatto bene a intervenire per fermare i bonus?

«Premesso che parlo a nome mio e non del Pd, dato che tra l'altro non sono iscritto, la mia risposta è sì: il governo ha fatto bene».

Perché?

«Era un'esagerazione, chiaramente c'era la necessità di sostenere il settore delle costruzioni e si dovrà ancora intervenire, tenendo conto che

abbiamo il problema del rinnovamento dei nostri edifici. Però un bonus al 110% che poteva essere utilizzato con la cessione è una modalità troppo generosa e troppo costosa per lo Stato. Su mia iniziativa la commissione finanze del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sui crediti di imposta».

L'indagine ha fornito delle prime evidenze?

«Non ancora, è prematuro e preferisco non anticipare niente. Però che ci fosse un

problema nel provvedimento originario era chiaro a tutti. Il punto è semplice».

A cosa si riferisce?

«Quando consenti di avere gratis, anche in caso di redditi elevati, i lavori effettuati in casa, che rendono un immobile più bello e il proprietario ci guadagna è chiaro che la domanda per quel tipo di incentivo diventa troppo alta. Poi è vero che la questione è stata affrontata da Draghi, ma non decideva tutto lui, aveva il Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia che esercitavano una

pressione per mantenere i vari bonus con crediti di imposta e possibilità di cessione. Tanto che Draghi, seppure mantenendo i bonus, li ha definiti più volte uno sbaglio».

L'altro problema è che ci sono 15 miliardi di crediti incagliati che le imprese devono ancora incassare.

«È un problema che va risolto, in termini di dimensioni si capisce la preoccupazione del ministro Giorgetti e l'impatto che avrebbe sul debito pubblico. La proposta risolutiva sarebbe di consentire alle banche di utilizzare questi crediti di imposta per gli F24 relativi al pagamento di altre tasse. Naturalmente se ci sono problemi di finanza pubblica si possono immaginare una serie di limitazioni all'utilizzo di questa soluzione. L'Associazione bancaria italiana e Federcasse intanto hanno già detto che questa operazione per loro va bene».

Ci sono soluzioni alternative?

«Non ne vedo francamente altre».

... RIPRODUZIONE DEL QUOTIDIANO



La strada della compensazione per le banche è una soluzione possibile, se servono vanno però introdotte delle limitazioni


Senatore



● Carlo Cottarelli, 68 anni, economista, da ottobre del 2022 è Senatore della Repubblica nella XIX legislatura

Il deficit

Il problema dei 15 miliardi di crediti va risolto, non pesando sul deficit





I cambi possibili (ma a ostacoli)

**I 15 miliardi nei cassetti fiscali e le ipotesi sul tavolo
Oggi il vertice a Palazzo Chigi con banche e imprese**

Lo scenario più probabile è che l'incontro di oggi a Palazzo Chigi non risolverà il problema dei 15 miliardi che le imprese lamentano di avere «incagliati» nei cassetti fiscali. Una corposa delegazione del governo, capeggiata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, riceverà prima i vertici di Abi, Cdp e Sace, poi quelli delle associazioni di categoria (a partire da Ance e Confindustria), cercando di assicurare tutti gli interlocutori. Per una soluzione occorrerà però ancora tempo. Allo studio ci sono due ipotesi. La prima, la cartolarizzazione, è uno strumento di mercato, ma i tecnici del Tesoro sono più che scettici. La se-

conda prevede l'intervento delle banche attraverso la compensazione dei crediti d'imposta con gli F24 delle tasse raccolte per i clienti. Prima di qualsiasi decisione il governo aspetta il parere definitivo (atteso per mercoledì) di Eurostat, per sapere quale criterio vale per il calcolo degli sconti fiscali ai fini dei conti pubblici. La premura del governo è evitare che gli effetti di una nuova norma sblocca crediti vadano calcolati nel disavanzo del 2023, pregiudicando così qualsiasi intervento di finanza pubblica per il resto dell'anno.

Andrea Ducci

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il decreto**Come funziona
l'ecobonus
senza cessioni**

I bonus per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico ci sono ancora, ma il decreto approvato dal governo giovedì scorso elimina la possibilità di cessione dei crediti fiscali e dello sconto in fattura. Il provvedimento è già in vigore e stabilisce, tra l'altro, che per i vari incentivi esistenti, a partire dal Superbonus, non sarà più possibile la cessione a Regioni ed enti locali. Alimentando così l'allarme delle imprese che confidavano di vedersi sbloccare una parte dei 15 miliardi di euro di crediti incagliati. Una norma del decreto interviene però sulla responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, l'intento è cercare di rimettere in moto il circuito degli intermediari finanziari. I bonus, insomma, non vengono cancellati ma per il futuro saranno molto meno «attraenti». Resta infatti solo la detrazione nella dichiarazione dei redditi. (An.Duc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanza**Cartolarizzare
con i bond
sul mercato**

L'idea di una cartolarizzazione evoca i primi anni 2000, quando l'allora ministro dell'Economia Giulio Tremonti predispose una maxi operazione di securitization per convertire gli immobili degli enti pubblici in strumenti finanziari più facili da collocare sui mercati. A distanza di un ventennio la soluzione di una cartolarizzazione per sbloccare 15 miliardi di crediti incagliati delle imprese, rendendoli liquidi, è prefigurata dal capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. In prima battuta i crediti fiscali delle imprese sono ceduti a una società veicolo, poi è previsto che la stessa società veicolo reperisca le risorse per l'acquisto dei crediti di imposta. La modalità per finanziarsi sono sia l'emissione di titoli asset-backed, sia l'apertura di credito dal sistema bancario. Molti i dubbi del Mef in merito. (An.Duc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco**Compensazione
con versamenti
dell'F24**

Una soluzione è già stata prospettata al governo. L'Ance e l'Abi hanno presentato all'esecutivo una proposta che prevede la possibilità per le banche di utilizzare, a compensazione dei crediti, i versamenti F24 delle imposte fatte dai clienti. L'operazione consentirebbe alle banche di ampliare i margini di manovra rispetto agli acquisti di crediti di imposta bloccati nei cassetti fiscali delle imprese, che, come noto, non trovano più acquirenti. Uno stallo che secondo l'Associazione presieduta da Federica Brancaccio ha generato un'emergenza liquidità, con 15 miliardi incagliati. Resta il problema che qualsiasi norma per sbloccare quella liquidità deve superare i criteri di contabilità di Eurostat sui conti pubblici, altrimenti si tratta di deficit da conteggiare sul 2023. (An.Duc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sisma bonus**Una proroga
per le zone
terremotate**

Le pressioni si susseguono affinché il governo intervenga per riallargare le maglie del decreto. Lo stop alle cessioni di credito e allo sconto in fattura cancella i vantaggi degli ultimi anni, ripristinando il meccanismo della sola detrazione fiscale attraverso la dichiarazione dei redditi: le spese vanno cioè pagate interamente, e poi potranno essere detratte dalle tasse. Tra le forze di maggioranza sono però allo studio delle «eccezioni» per determinate aree, a cominciare dalle zone terremotate. Qualche ulteriore concessione potrebbe avvenire per alcuni interventi specifici, ma l'orientamento del governo è scongiurare stravolgimenti del decreto, «blindando» il provvedimento durante l'iter in Parlamento. E per ora è stato detto che non verrà posta la fiducia. (An.Duc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A ROMA 13MILA CANTIERI

Superbonus, a rischio lavori per tre miliardi

Centinaia di ristrutturazioni e migliaia di posti di lavoro a rischio a Roma per il blocco della cessione del credito del superbonus del 110% deciso dal governo Meloni. Nel Lazio sono stati aperti quasi 30mila cantieri per un valore di 5 miliardi di euro. Solo a Roma sarebbero oltre 13mila le ristrutturazioni avviate da maggio 2020 per un importo di 3 miliardi e 350 milioni. I costruttori dell'Ance-Acer, l'Ordine degli architetti e l'Ordine degli ingegneri della Capitale protestano per la decisione di Palazzo Chigi.

a pagina 4

Superbonus, architetti e ingegneri «Siamo stati traditi dal governo»

A rischio 3 miliardi di lavori solo a Roma per il blocco della cessione del credito

Centinaia di ristrutturazioni e migliaia di posti di lavoro a rischio a Roma. I costruttori dell'Ance-Acer, l'Ordine degli architetti e l'Ordine degli ingegneri della Capitale protestano a gran voce per la decisione del governo Meloni di bloccare lo sconto in fattura e la cessione del credito del superbonus edilizio del 110%.

Eppure la misura varata negli anni scorsi è stata una delle chiavi per risollevarne l'economia: nel Lazio in particolare sono stati aperti quasi 30mila cantieri per un valore di 5 miliardi di euro, secondo i numeri diffusi dall'Ance-Acer. Solo a Roma sarebbero oltre 13mila le ristrutturazioni per un importo di 3 miliardi e 350 milioni.

«Oggi ci sentiamo traditi, noi professionisti abbiamo dato massima fiducia al gover-

no», dicono gli addetti ai lavori. Il presidente degli architetti Alessandro Panci spiega: «La situazione continua progressivamente a peggiorare ed è ormai insostenibile. Sono mesi che proponiamo soluzioni alternative allo scopo di sbloccare i crediti fiscali. Un danno per il cittadino che rischia di perdere il beneficio delle detrazioni con l'aggravante di doversi fare carico integralmente delle spese dei lavori, oltre a sanzioni e interessi. E con una ripercussione sulle aziende e sui professionisti impossibilitati a pagare - senza avere incassato - tasse e contributi, con il rischio di fallimento per molti operatori del settore».

Massimo Cerri, numero uno degli ingegneri di Roma ribadisce: «Rimettere in moto il mercato dei crediti non signi-

fica certo parlare di blocco. Così sono inutili gli sforzi messi a sistema fino a oggi per contrastare l'aumento del costo delle materie prime e del caro energia. Questa è una crisi profonda per l'economia in generale, non solo il settore delle costruzioni».

In un sondaggio fatto a livello nazionale un mese fa, è emerso che il 47% degli architetti afferma che gli incarichi legati a bonus hanno rappresentato nell'ultimo biennio tra la metà e il totale del proprio fatturato. E nel 72% dei casi per i contratti stipulati nello stesso periodo gli studi hanno optato per la cessione del credito.

Tra le tante aziende coinvolte c'è il Gruppo Astrologo: «Sono state molte, troppe le piccole e medie imprese lanciate nel bonus col 110% - ricorda l'ad-

Luca Astrologo - che si sono trovate in ginocchio a causa del congelamento dei crediti e quindi della liquidità: per questo molte hanno chiuso». Una crisi di sistema «che ha messo in agonia migliaia di piccoli imprenditori - ricorda il manager - e che ha causato enormi problemi anche a noi che facciamo di tutto per pagare la rete di imprese che ci collabora anche quando abbiamo difficoltà ad incassare con regolarità». «In un biennio in cui siamo cresciuti del 1400% rispetto al 2020 - aggiunge Astrologo - siamo però dovuti intervenire con enorme sacrificio e sofferenza con risorse finanziarie del Gruppo per non mettere in difficoltà la rete delle imprese legate ai nostri sub appalti. Poi qualcuno si chiede perché le aziende estere non investono in Italia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329



Lavori col bonus in un condominio di via dei Giornalisti a Monte Mario (foto Giuliano Benvegnù)



Fine della moneta fiscale

Il blocco immediato alla cessione dei crediti tributari e allo sconto in fattura depotenzia i bonus edilizi, che saranno utilizzabili solo da chi ha capienza Irpef

Cessione del credito e sconto in fattura, addio. Con l'entrata in vigore del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, contenente misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si chiude l'era della circolazione della cosiddetta "moneta fiscale" che, ancor di più dell'incentivo del 110%, ha creato le condizioni per un'espansione mai vista del settore delle costruzioni. A partire dal 17 febbraio, data di entrata in vigore del decreto legge, la cessione del credito o lo sconto in fattura del superbonus e delle altre tipologie di bonus edilizi (ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche, colonnine di ricarica) resta possibile solo a certe condizioni.

Bongi a pag. 5

La linea di confine dal 17 febbraio 2023

Cessione crediti e sconti in fattura non più operabili

Per tutti gli interventi edilizi che prenderanno avvio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto

Cessione crediti e sconto in fattura superbonus ancora ammessi

- Su edifici non condominiali per i quali sia già stata presentata Cila
- Per gli edifici condominiali sia già stata adottata la delibera e presentata la Cila
- Per interventi di demo-ricostruzione per sia già stata presentata istanza per acquisizione titolo

Cessione crediti e sconto in fattura per interventi diversi dal superbonus ancora ammessi

- Risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (se richiesto)
- Siano iniziati i lavori
- Sia regolarmente registrato il preliminare o l'atto di compravendita



CRISI DI IMPRESA

Gli effetti del dl n. 11/23 che riduce la portata delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Bonus, resta la compensazione

Cessioni e sconti in fattura possibili solo per i lavori in corso

Pagina a cura

DI ANDREA BONGI

Cessione del credito e sconto in fattura: addio. Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 11/2023, approvato giovedì scorso dal consiglio dei ministri e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio scorso, contenente misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si chiude l'era della circolazione della cosiddetta "moneta fiscale" che, ancor di più dell'incentivo del 110%, ha creato le condizioni per un'espansione mai vista del settore delle costruzioni. A partire dal 17 febbraio, data di entrata in vigore del decreto legge, la cessione del credito o lo sconto in fattura del superbonus e delle altre tipologie di bonus edilizi (ecobonus, bonus ristrutturazioni, facciate, sismabonus, barriere architettoniche, colonnine di ricarica) resta possibile solo in presenza di determinate condizioni. In estrema sintesi, il decreto prevede la possibilità di continuare a operare con lo sconto in fattura o con la cessione del credito soltanto per gli interventi già in atto o per i quali era già stato conseguito il relativo titolo abilitativo.

Le condizioni di permanenza della cessione e dello sconto operano con modalità differenti a seconda che gli interventi edilizi siano quelli previsti nell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (superbonus) o riguardino invece interventi di natura diversa. Diverse le condizioni di permanenza anche sulla base della tipologia di edificio sul quale vengono effettuati gli interventi agevolabili.

Ma andiamo con ordine. Niente cessione del credito o sconto in fattura dal 17 febbraio. La prima regola introdotta dal decreto riguarda la

cancellazione dell'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del dl n. 34/2020. Ossia si tratta di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura) o della cessione di un credito d'imposta di pari ammontare del credito spettante (cosiddetta cessione del credito).

Eccezioni a parte, ciò significa che in futuro i bonus edilizi potranno essere utilizzati unicamente in compensazione da parte del soggetto beneficiario che ha sostenuto le spese.

È un ritorno al passato. Alle condizioni esistenti prima del maggio 2020, quando la possibilità di sfruttare le varie tipologie di detrazioni fiscali riconducibili agli interventi edilizi era limitata alla capienza fiscale dei soggetti interessati.

Il grande effetto anche "sociale" del decreto rilancio è dunque ormai storia vecchia. Si potranno riqualificare gli edifici solo se si possiedono redditi e Irpef sufficientemente capienti.

Le eccezioni per il superbonus. Il blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito non riguarderà gli interventi edilizi agevolati al 110% che, precedentemente al 17 febbraio scorso, siano in possesso dei requisiti puntualmente elencati dall'articolo 2 del decreto legge n. 11/2023. In dettaglio: per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, se alla data del 16 febbraio scorso, sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nel caso di interventi effettuati dai condomini, invece, qualora, sempre alla data del

16 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti altresì presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

In presenza invece di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, la cosiddetta demolizione, qualora al 16 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del relativo titolo abilitativo richiesto dalle normative vigenti.

In presenza di queste condizioni i lavori potranno proseguire o iniziare, potendo agli stessi essere applicate le opzioni sia per lo sconto in fattura, sia per la cessione a terzi dei relativi crediti.

Le eccezioni per gli altri bonus. Potranno ancora beneficiare dello sconto in fattura

o della cessione del credito gli interventi edilizi, diversi da quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata del superbonus, che soddisferanno le condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del dl n. 11/2023.

La prima condizione è che, sempre alla data del 16 febbraio scorso, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione degli interventi edilizi, ove lo stesso sia necessario.

Qualora per la tipologia di interventi che il contribuente intende porre in essere non sia invece prevista la necessità di alcun titolo abilitativo, lo sconto in fattura o la cessione del credito potranno ancora essere effettuati se, sempre al 16 febbraio scorso, siano già iniziati i lavori.

Quest'ultima condizione pone alcuni dubbi interpretativi relativi alla concreta dimostrazione dell'inizio dei lavori alla suddetta data.

Non essendoci un titolo abilitativo potrà essere sufficien-

te una attestazione da parte del direttore dei lavori o di un tecnico abilitato? O ancora, si potrà dimostrare attraverso altra documentazione probatoria, esempio fatture di acquisto materiali, che al 16 febbraio i lavori sul cantiere erano già avviati? Sul punto la norma tace.

Per altre tipologie di bonus edilizi invece, lo sconto in fattura o la cessione del credito potrà continuare a operare a patto che, sempre alla data del 16 febbraio 2023, risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile.

Si tratta, nello specifico, dei bonus collegati all'acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Divieto di prima cessione di altri crediti fiscali. Sempre con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto n. 11/2023, non è più consentita la prima cessione di tutta una serie di crediti d'imposta, istituiti negli ultimi due anni, per i quali viene fornita l'elencazione dettagliata.

Si tratta, tanto per dare un'indicazione di massima, delle prime cessioni dei bonus energia, dei crediti per il settore della ristorazione, del credito relativo alla cosiddetta super Ace, dei bonus concessi a favore delle imprese turistiche e per le agenzie di viaggio.

Restano fuori dalla taglia introdotta dal comma 4 dell'articolo 2 del dl n. 11/2023 i crediti per i quali, prima del 16 febbraio 2023, sia stato stipulato un contratto di cessione avente data certa.

— Riproduzione riservata —

IMPRESA

In assenza di un elenco di cause di incompatibilità, ecco come nominare il responsabile dati

Imprese e p.a. al test della scelta del Dpo evitando conflitti

Pagine a cura di

ANTONIO CICCIA MESSINA

Stop alle nomine del responsabile della protezione dei dati (Dpo) in conflitto di interessi. L'alt a imprese, pubbliche amministrazioni e a tutti i titolari di trattamento, a proposito della scelta di una figura chiave per la tutela della privacy, obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in moltissime aziende, è stato intimato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue), la quale nella sentenza del 9 febbraio 2023 (causa n. C-453/21), ha, però, riconosciuto che non c'è un elenco ufficiale di cause di incompatibilità (si veda altro articolo nella pagina a fianco). E questo rende la vita particolarmente difficile a imprese ed enti pubblici (basti pensare che in Italia ci sono più di 65 mila posizioni di Dpo segnalate al Garante), che devono capire come muoversi. Anche per non incappare nelle pesanti sanzioni amministrative, previste dal Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr) in caso di errori nella nomina.

Il conflitto di interessi. Il Dpo è una specie di garante della privacy interno che le imprese (tante) e le p.a. (tutte) devono ingaggiare: da un lato, informa e consiglia l'impresa o la p.a. da cui è stato incaricato (e che lo paga), ma dall'altro lato, sorveglia e, quindi, controlla se gli uffici di quell'impresa o di quella p.a.

rispettano il Gdpr e il codice della privacy; parla direttamente con gli interessati e ha un filo diretto con il Garante nazionale. Proprio perché sorveglia e controlla, il Dpo (retribuito, come detto, dal titolare del trattamento) deve essere libero e indipendente. Questa situazione si verifica senza problemi quando il Dpo fa solo il Dpo, non ha superiori gerarchici e ha una struttura a disposizione, con personale e risorse a sufficienza. Ma se, come capita per lo più, il Dpo, oltre a fare il Dpo, fa anche altro ed è un dipendente dell'impresa o dell'ente ed è sottoposto ad altri nell'organizzazione, allora il problema sorge eccome. E bisogna fare attenzione: non si può permettere che gli ulteriori compiti influenzino, compromettano o impediscano (anche solo per eccessivo carico di lavoro) l'attività di un Dpo, che, ricordiamolo, non deve svolgere una funzione aziendale finalizzata alla produzione e al profitto, ma lavora nell'interesse della legittimità, anche a favore degli interessati (tra tutti clienti e utenti).

Le cause di incompatibilità. Ma quando scatta il conflitto di interessi e cioè, in concreto, nelle organizzazioni pubbliche e private, quali sono le posizioni incompatibili? Su questo il Gdpr non entra nel dettaglio, essendo un regolamento "generale". Non c'è un elenco ufficiale. Peraltro, al riguardo, c'è spazio per una tecnica legislativa a

due livelli: un elenco esemplificativo di impedimenti (formulati con l'indicativo presente e senza espressioni ipotetiche) e una clausola finale con il richiamo residuale a tutti gli altri casi individuabili sulla base del principio generale. Ma senza un elenco tassativo né uno esemplificativo, non rimane alto che il "caso per caso". Ossia si prende un caso e si formula la regola per quel caso e per quell'organizzazione e questa regola non è utilizzabile in altri contesti. Ecco con un esempio: nell'azienda Alfa si discute se il responsabile della funzione di controllo interno possa essere nominato Dpo e, dopo aver valutato i compiti affidati a quella funzione, si conclude che, nell'azienda Alfa, lo può fare. C'è stata, quindi, una decisione affermativa su quel caso e per l'azienda Alfa, ma questa conclusione non è automaticamente estensibile a un'altra impresa. Valutando la medesima funzione di controllo interno nell'azienda Beta, è probabile che si debba arrivare alla conclusione opposta. Ed è quanto ha scritto anche la sentenza della Cgue.

La checklist. Si potrebbe essere tentati di dire che, comunque, lo si guardi è sempre un rebus, ma si tratta di un approccio sterile. Da subito imprese e p.a., nel loro interesse e nell'interesse delle persone di cui trattano dati, devono agire razionalmente. A monte della nomina del Dpo, si deve strutturare un

atto di documentazione delle scelte, in cui dare conto di tutti i passaggi (si veda la tabella in pagina)e, così, minimizzare il rischio di sanzioni. La facoltà di scrivere protocolli interni deve essere intesa, pertanto, non come uno spreco di energie o un'opzione accessoria, ma come una necessaria incombenza organizzativa. Si devono mappare l'organizzazione e i compiti assegnati e, poi, si deve prendere posizione circa l'incidenza delle funzioni aziendali o dei servizi affidati a soggetti esterni sulla individuazione delle modalità e finalità del trattamento. Sul punto si deve tenere conto che a determinare finalità e mezzi del trattamento non sono solo coloro che svolgono funzioni apicali operative, ma anche tutti coloro che, a qualunque livello, concorrono e partecipano a determinare tali profili.

Inoltre, non bisogna credere che la disciplina del conflitto di interesse possa limitarsi a prescrivere l'obbligo di astensione. Altrimenti tutti potrebbero fare il Dpo, purché si astengano: il Gdpr ha un'altra impostazione e chiede di ragionare in termini organizzativi a monte. Infine, il conflitto di interessi va sì valutato al momento della nomina del Dpo, ma va anche gestito successivamente con le regole, contrattualmente previste, su che cosa fare se sorge un problema (obblighi di segnalazione, astensione, sostituzione, ecc.).

— Riproduzione riservata —



IMPRESA

La domanda è cresciuta del 700% dal 2017. In Italia segnalate oltre 65.500 designazioni

In Ue 500 mila posizioni attive

Mezzo milione di posizioni di Dpo già attive, con un incremento del 700% delle richieste. Ma le norme sull'obbligo di nomina del responsabile della protezione dei dati sono ancora un enigma. Peraltro, le prospettive occupazionali per chi vuole impegnarsi come Responsabile della protezione dei dati sono ancora buone. Le cifre sono fornite dai siti specializzati (<https://legaljobs.io/blog/gdpr-statistics/>), che trovano riscontri in alcuni dati forniti dai garanti europei.

Inumeri. Nell'intera Unione europea si stimano 500 mila posizioni di Dpo attualmente in servizio. Erano 83 mila nel 2017.

In Italia al Garante della privacy sono state segnalate 65.532 posizioni; in Francia a marzo 2022 ammontava a 80 mila il numero delle organizzazioni che avevano designato un Dpo (occupando quasi 30 mila soggetti): tra questi, i settori della pubblica amministrazione, dell'istruzione e della sanità sono i più rappresentati (fonte Cnil, marzo 2022).

In Spagna la cifra è più alta: 100.350 (di cui 91.221 del

settore privato e 9.129 nella pubblica amministrazione). Tra l'altro in Spagna il registro dei Dpo è accessibile via web.

Il rebus della nomina. In base al Gdpr, devono obbligatoriamente nominare un Dpo tutte le p.a.. Medesimo obbligo è in capo ai soggetti privati, ma solo quando (tantissime volte) ricorrono certe condizioni: per esempio, se, su larga scala, trattano, come attività principale, dati sensibili e particolari o monitorano sistematicamente le persone. Pur trattandosi di concetti vaghi e indefiniti (quando la scala è larga? E quando il monitoraggio è sistematico?). Così, per i soggetti privati, i dubbi sull'obbligo di nomina sono all'ordine del giorno e non sono risolti né dal Gdpr né da interpretazioni ufficiali. In queste ultime, molto spesso, si sente tutta la difficoltà di star dietro a una legislazione incompiuta e così si trovano frasi ipotetiche ("una certa categoria, nominativamente citata, deve nominare il Dpo "se" ..."), in cui la protasi, tuttavia, riporta l'assunto generico iniziale (per esempio: "... se tratta dati su larga scala", ecc.). Questo me-

todo, però, non centra gli obiettivi della chiarezza e della certezza.

Nelle interpretazioni ufficiali, in affanno rispetto a norme fumose (alle quali ultime si deve questo stato di cose), si trovano poi, valutazioni di opportunità (sarebbe meglio nominare il Dpo), le quali, però, anch'esse non hanno valore determinante e non sono in grado di indirizzare l'interpretazione: ovviamente un Dpo sarebbe meglio nominarlo sempre. Ci si chiede, però, a questo punto, se davvero non ci siano tecniche redazionali alternative produttive di maggiore efficacia sul piano della certezza? La risposta è affermativa. Per esempio, si può scrivere un elenco esemplificativo (formulato con l'indicativo presente e senza formule ipotetiche) di soggetti obbligati (specificamente individuati) e, alla fine, una conclusiva clausola di richiamo delle altre ipotesi, non nominate, descritte con un mero richiamo alle formule generali del Gdpr. Così facendo non c'è violazione del Gdpr, perché sarebbe una maggior tutela degli interessati; i dubbi sono risolti alla radice per i soggetti elen-

cati, mentre rimangono per un numero residuale di categorie di operatori privati, cioè quelli non nominati.

Ci sono esempi di questa modalità redazionale per esempio nelle leggi tedesche e spagnole: in Germania l'articolo 38 BDSG, Bundesdatenschutzgesetz, (legge federale sulla protezione dei dati), a integrazione del Gdpr, ha prescritto l'obbligo di nomina del Dpo per i privati che impiegano 20 persone nel trattamento automatizzato e, senza soglia minima di addetti, per i privati che effettuano un trattamento soggetto a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e per altri trattamenti specifici; in Spagna, la legge organica sulla protezione dei dati n. 3/2018 ha scritto un elenco di 16 operatori specificamente indicati per settori merceologici, i quali in ogni caso devono nominare il Dpo.

Peraltro, dopo essersi destreggiati nella gincana della nomina, si è arrivati a un nuovo punto di partenza: le imprese e le p.a. hanno bisogno di Dpo e di consulenti e servizi di formazione e di supporto per i Dpo e per i loro uffici privacy. O almeno così ci dicono le ricerche statistiche.

— © Riproduzione riservata —

I Dpo nel vecchio continente

Ue	Oltre 500.000 (erano 83.000 nel 2017) (fonte: https://legaljobs.io/blog/gdpr-statistics/)
Italia	65.532 posizioni di Dpo segnalate al Garante della privacy (fonte: www.garanteprivacy.it)
Francia	80.000 organizzazioni hanno designato un Dpo (occupando quasi 30 mila soggetti) (fonte Cnil, marzo 2022)
Spagna	100.350 (di cui 91.221 del settore privato e 9.129 nella p.a.) (fonte Aepd)

Le 10 domande di controllo prima di scegliere il Dpo

C'è un atto organizzativo aziendale/dell'ente pubblico che accerta i compiti che implicano determinazione di finalità e mezzi dei trattamenti oppure, in negativo, che non presentano questa caratteristica?

Si: è da richiamare nelle nomine di Dpo

No: le singole nomine di Dpo devono avere una motivazione puntuale sull'assenza di conflitto di interessi

Il candidato Dpo svolge altri compiti?

Si: prima di procedere alla nomina effettuare le verifiche indicare nelle altre domande

No: si può procedere alla nomina

Se al candidato Dpo sono affidati altri compiti, questi altri compiti implicano determinazione di finalità e mezzi dei trattamenti?

Si: non si può procedere alla nomina

No: si può procedere alla nomina

Lo svolgimento di altri compiti può essere oggetto dell'attività di sorveglianza del Dpo?

Si: non si può procedere alla nomina

No: si può procedere alla nomina

Nel conferimento dell'incarico c'è una premessa ricognitiva sull'assenza del conflitto di interesse per mancata attribuzione di compiti ulteriori?

La ricognizione impegna sia il titolare del trattamento sia il Dpo, i quali - ciascuno per quanto di competenza - attestano l'assenza di impedimenti

Nel conferimento dell'incarico c'è una premessa ricognitiva sull'assenza del conflitto di interesse per estraneità dei compiti ulteriori dall'ambito della determinazione di finalità e mezzi dei trattamenti e per esclusione dell'immedesimazione del ruolo di controllato/controllore?

Nel conferimento dell'incarico ci sono clausole che impegnano le parti a segnalare vicende successive da cui deriva un conflitto di interessi e comunque a periodicamente rivedere e formalizzare la persistente assenza del conflitto di interessi?

I doveri di aggiornamento della ricognizione dell'assenza di conflitto di interesse e di segnalazione della sopravvenienza di un conflitto si aggiungono alla ricognizione iniziale

Nel conferimento dell'incarico ci sono clausole sull'obbligo di astensione a carico del Dpo in caso di emersione in concreto di un conflitto di interessi?

La clausola giustifica la sospensione delle prestazioni contrattualmente dovute dal Dpo

Nei regolamenti organizzativi interni è regolamentata la sostituzione immediata del Dpo in conflitto di interesse al fine di garantire la continuità della funzione?

La funzione di Dpo non può essere sospesa o interrotta, poiché resa nell'interesse dei soggetti di cui l'azienda tratta dati

Nel conferimento dell'incarico del Dpo ci sono clausole risolutive espresse in caso di omissione del Dpo del dovere di segnalazione o di astensione?

Sono gravi omissioni che giustificano lo scioglimento del contratto di nomina

La Cgue: valutazioni causa per causa

Per evitare nomine irregolari del Dpo, imprese e p.a. possono scrivere regolamenti interni; i legislatori possono stendere norme di dettaglio, ma alla fine l'ultima parola spetta al giudice per la singola causa che deve decidere. Lo ha scritto, nella sentenza del 9 febbraio 2023 (causa n. C-453/21), la Cgue, che, pur non entrando nel merito (un Dpo con una carica nel consiglio aziendale, organo di gestione interna delle imprese nell'ordinamento tedesco), ha stabilito che: per il Gdpr (per l'esattezza l'articolo 38, paragrafo 6) spetta al giudice nazionale stabilire eventuali conflitti di interesse, sulla base di una valuta-

zione complessiva delle circostanze pertinenti, in particolare della struttura organizzativa e alla luce dell'insieme della normativa applicabile, comprese eventuali policy interne. Se imprese e p.a. sono inerti e se la legge nazionale non dice nulla, i problemi, più che "caso per caso", saranno risolti "causa per causa", dopo che un'impresa o una p.a. ha già subito una sanzione; con il rischio di incrinare il principio garantista della prevedibilità della sanzione e, comunque, con la prospettiva di non avere regole standardizzabili.

© Riproduzione riservata

PROFESSIONISTI

Record di promossi agli esami di Stato a prova unica Proroga per il 2023

Anche nel 2021 gli esami di abilitazione professionale hanno visto una forte crescita di "promossi": 84,3%, appena sotto l'anno record del 2020. Le prove uniche a distanza - che saranno possibili anche quest'anno - hanno fatto risalire anche la curva dei candidati (+16% in cinque anni). Ma per avvocati e commercialisti è ancora fuga dalla professione.

Maglione e Uva
Valentina Maglione
Valeria Uva

L'effetto Covid sull'accesso alle professioni continua: dopo il boom di iscrizioni agli esami di Stato a prova unica del 2020, che ha portato a una altrettanto evidente crescita dei promossi in tantissime categorie, anche nel 2021 - sempre con le modalità semplificate degli esami - si conferma la tendenza a un maggior successo rispetto agli anni delle prove multiple in presenza.

Uno scenario che potrebbe tornare a manifestarsi anche quest'anno: è appena stata riproposta - con il decreto milleproroghe atteso questa settimana al sì definitivo della Camera - la possibilità di svolgere le due sessioni di abilitazione 2023 con la prova unica a distanza. Possibilità che ora deve essere confermata dalle ordinanze ministeriali.

Il bilancio

I numeri parlano chiaro: per molte professioni la prova unica nel 2021 ha mantenuto alto il tasso di successo (ovvero il rapporto tra candidati e abilitati) rispetto agli anni pre Covid: 84,3% i promossi 2021, contro l'80,4% del 2019, che di fatto riproduceva la percentuale degli anni precedenti (nel conteggio mancano gli avvocati perché per loro la tornata 2021 di esami si è appena conclusa).

Numeri incoraggianti che stanno contribuendo a riavvicinare molti giovani neolaureati agli esami. Dopo il vero e proprio boom del

L'esame a prova unica fa il pieno di promossi e rilancia sul 2023

L'accesso. Dopo il boom del 2020, anche nel 2021 abilitati oltre l'84% dei candidati. Ma per avvocati e commercialisti è ancora fuga dalla professione

2020 quando con le prime prove semplificate si sono presentati in quasi 61mila (si veda il primo grafico), circa 20mila in più rispetto agli anni precedenti, anche nel 2021, seppur con una fisiologica flessione, gli aspiranti professionisti hanno affollato l'esame più che negli anni pre Covid: i candidati sono stati il 16,6% in più rispetto al 2017, ma più alta ancora, +22,2%, è stata la crescita dei promossi.

Le categorie

A registrare gli aumenti maggiori di candidati rispetto agli anni pre-pandemia sono le professioni tecniche, con un picco tra i laureati triennali in corsa per le sezioni B degli Albi, storicamente più restii a tentare l'esame di Stato. Così, gli aspiranti biologi junior sono saliti del 162% in cinque anni, gli ingegneri junior del 145% e i chimici junior del 124 per cento.

Sempre tra i tecnici, anche gli ingegneri senior hanno registrato un balzo di candidature e promozioni negli anni della pandemia, che hanno fatto risalire le curve in calo dal 2017: nel 2021 rispetto al 2019 hanno registrato aumenti quasi del 90 per cento. Ma la crescita degli abilitati non si riflette in un pari aumento delle iscrizioni all'Albo. Lo spiega bene il rapporto del Centro studi ingegneri 2021 sull'accesso: in quell'anno, uno su due degli oltre 27mila laureati magistrali 2020 ha tentato l'esame (comprese specializzazioni che prima non erano interessate, come gli ingegneri dell'informazione); lo hanno passato in 14mila, ma poi solo in 4.470 si sono iscritti all'Albo.

Un andamento simile riguarda i consulenti del lavoro (i cui esami sono gestiti dal ministero del Lavoro e quindi non compresi tra quelli forniti dal Mur): nel 2021 a fronte di 1.406 candidati, solo in 641 hanno superato la prova (46%). Ma di questi poi solo la metà ha scelto la libera professione e si è iscritta all'Albo. Una tendenza sostanzialmente stabile negli ultimi anni, secondo l'analisi del Consiglio nazionale.

Per molti quindi la fuga dalla libera professione non si ferma. E si vede bene nei numeri degli avvocati, con i partecipanti all'esame di Stato (gestito dal ministero della Giustizia) in diminuzione costante da anni. Nel 2017 erano oltre 24.800, sono scesi a 23.130 nel 2018 e a 22.199 nel 2019. Né è stato significativo l'aumento del 2020, quando se ne sono registrati 22.750; e, in base ai primi dati forniti dal ministero, che includono anche chi poi eventualmente non si presenta al test, sono in caduta libera le domande alla sessione 2021, conclusa a dicembre 2022 (meno di 20mila), e 2022, in corso (meno di 16mila). A crescere è stato invece il tasso di promossi all'esame, da sempre il più basso tra quelli di Stato: fino al 2019 la quota di promossi è rimasta sul 37%, mentre nel 2020 è balzata al 52,7 per cento, con 2.700 abilitati in più rispetto al 2017.

È salito rispetto a prima della pandemia anche il tasso di successo all'esame di Stato per dottore commercialisti, con una quota di promossi del 65,3%, rispetto al 56,9% del 2019. Ma nel quinquennio esaminato delude il numero dei candidati, sceso di oltre il 27 per cento.

Le professionalizzanti

Escono dalla nostra indagine i medici, che dal 2021, per via della pandemia, hanno ottenuto l'abilitazione in contemporanea con la laurea. Una strada ora imboccata da altre professioni sanitarie: farmacisti,

veterinari, odontoiatri e psicologi. Solo questi ultimi, però, già dall'anno scorso hanno iniziato a svolgere l'esame di abilitazione in contemporanea con quello di laurea. Per gli altri la semplificazione partirà dal prossimo anno accademico.

In lista d'attesa per accorciare il percorso ci sono gli ingegneri, che hanno chiesto di avere la laurea abilitante. Mentre sono già partiti i primi corsi di laurea professionalizzanti per geometri, periti industriali e agrotecnici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


PNRR, FLOP PER I TECNICI

Posti ancora scoperti per le assunzioni a tempo determinato di tecnici per il Pnrr. Secondo una rilevazione del Formez, nei concorsi per il Piano nazionale di

ripresa e resilienza banditi nel 2022 è rimasto scoperto il 71,6% dei posti per ingegneri e architetti, il 58,3% di quelli per analisti del mercato del lavoro e il 37,5% di quelli per statistici e informatici.




In avvio le prime lauree abilitanti con percorso breve per le professioni sanitarie. In lista anche gli ingegneri



I risultati degli ultimi cinque anni

L'ANDAMENTO

I candidati e gli abilitati all'esame di Stato negli ultimi cinque anni e var. % 2017-2021*



L'APPEAL

Le cinque professioni per cui i candidati all'esame di Stato sono aumentati di più e le cinque che hanno perso più candidati negli ultimi cinque anni

	2017	2018	2019	2020	2021	VAR. % '17-'21
LE PRIME 5						
Biologo junior	53	54	59	129	139	162,3
Ingegnere junior	856	800	718	1.791	2.099	145,2
Chimico junior	25	32	29	67	56	124
Chimico	310	383	363	821	694	123,9
Tecnologo alimentare	93	126	127	298	205	120,4
LE ULTIME 5						
Veterinario	985	952	932	842	615	-37,6
Dott. commercialista	4.092	3.317	2.715	4.184	2.968	-27,5
Farmacista	4.849	4.948	4.426	4.606	3.695	-23,8
Odontoiatra	799	867	894	1.039	633	-20,8
Assistente sociale	2.070	2.223	1.918	2.969	1.707	-17,5

CATEGORIA PER CATEGORIA

Il numero degli abilitati all'esame di Stato delle principali professioni, negli ultimi cinque anni e il loro peso in % rispetto ai candidati

PROFESSIONE	2017		2018		2019		2020		2021	
	ABILITATI	TASSO DI SUCCESSO	ABILITATI	TASSO % DI SUCCESSO						
Agrologo e forestale jr.	66		51		43	69,4	134		106	
Architetto	3.792	60,3	3.649		3.198		6.980	69,9	4.297	65,4
Architetto junior	247		241		181	67,8	476		364	60,6
Assistente sociale	1.483		1.674		1.358		2.210		1.320	
Assis. sociale specialista	430		524		522		1.037		536	
Attuario	59		63		39		61		66	37,1
Avvocato	9.223	37,1	8.619	37,3	8.229	37,1	11.979		nd	nd
Biologo	3.095		3.025		2.870		4.788		3.481	50,3
Biologo junior	50		51		52		107		122	
Chimico	291		351		314		781		631	30,5
Chimico junior	16	64	20	62,5	23		58		38	67,9
Dott. agronomo e forestale	478		413		509		1.192		969	
Dottore commercialista	2.193		1.886		1.545		2.923	69,9	1.937	65,3
Esperto contabile	220		180		155		386	64,1	226	
Farmacista	4.732		4.786		4.237		4.474		3.595	37,3
Geologo	289		194	68,3	259		347		314	
Ingegnere	8.316		8.427		7.749		14.856	38,3	14.621	30,5
Ingegnere junior	703		620		581		1.560		1.681	
Odontoiatra	791		867		891		1.027		626	38,9
Paesaggista	65		62		51		116		72	65,5
Pianificatore	112		156		135		195		147	66,5
Psicologo	4.908		5.476		5.048		6.979		4.861	27,7
Tecnologo alimentare	86		112		116		267		180	31,5
Veterinario	972		934		917		816		606	38,5

*esclusi gli avvocati perché mancano i dati della sessione 2021, appena conclusa - Fonte: Open data Mur, Centro studi consiglio nazionale ingegneri e ministero della Giustizia

L'IRPEF E LA PACE AI COMMERCIALISTI PIACE LA RIFORMA

I professionisti tributari apprezzano le proposte per diminuire il numero delle aliquote, da 4 a tre, per la tregua e per il calendario semplificato. Ma c'è lo scoglio del gettito

di **Isidoro Trovato**

La riforma fiscale allo studio del governo potrebbe davvero cambiare il volto al nostro sistema tributario. In ballo riforme sostanziali come quella di Irpef e Irap ma anche organiche come il sistema sanzionatorio e il calendario fiscale. Altre volte però in passato «la montagna ha partorito il topolino» e riforme che si annunciavano epocali si sono rivelate molto meno incisive del previsto. Rispetto ai precedenti però stavolta si registra sintonia del mondo dei commercialisti in merito, per esempio, alle linee programmatiche enunciate dal viceministro Maurizio Leo.

«C'è una grande disponibilità all'ascolto e alla valorizzazione delle nostre competenze da parte del governo — afferma Salvatore Regalbuto, tesoriere del Consiglio nazionale con delega all'area fiscale — spesso in linea con le proposte del Consiglio Nazionale dei commercialisti, su temi molto importanti a cominciare dalla riforma dell'Irpef». Un cambiamento che sembra possa sfociare nella riduzione da quattro a tre aliquote comprimendo le due di mezzo attuali in una sola.

«Una formula che porterebbe un po' di respiro alla classe media — spiega Regalbuto —. L'Irpef dovrebbe pre-

miare le famiglie con figli, una premialità crescente al crescere del nucleo familiare. Nel nostro paese la natalità è talmente in diminuzione da far prevedere un calo della popolazione di 10 milioni nei prossimi anni. Bisogna restituire una giusta pressione fiscale alle famiglie perché possano aumentare senza perdere potere d'acquisto». Forse però bisognerebbe discutere anche di quale soglia di reddito rappresenti la fascia media: i 50 mila euro lordi che oggi definiscono la fascia dei benestanti appare fuori dal tempo. «Vero — concorda il consigliere del Consiglio nazionale — quel reddito rappresenta fascia media non certo reddito alto, ma elevare la soglia dell'aliquota marginale non è un obiettivo attualmente perseguibile. Meglio andare per step».

Nel frattempo si parla di una riforma dal volto più umano sia per l'attenzione al ceto medio che per l'avvio della pace fiscale. «I vantaggi reali della riforma Irpef sono consistenti e pongono in una condizione più equa una parte del ceto medio — afferma Giuseppe Bernoni, presidente di Bernoni Grant Thornton ed ex presidente dei commercialisti —. La pace fiscale inoltre è un buon strumento di riforma. Non si tratta di un vero e proprio condono perché consente ai contribuenti di versare gli importi dovuti

senza sanzioni e interessi realizzando una auspicabile riduzione del contenzioso tributario arretrato. Infatti una buona riforma tributaria dovrebbe prevedere (oltre una riduzione del contenzioso tributario): la certezza del diritto, adeguate semplificazioni e la riduzione dell'imposta».


La posta sul tavolo

Sul tavolo della riforma però c'è molto altro: Ires, Irap, calendario fiscale, per citare i temi più rilevanti. «L'Ires — continua Regalbuto — dovrebbe acquisire una nuova identità, diventare un sistema premiante per gli imprenditori che scommettono sulla crescita della loro azienda, servire a incentivare innovazione e investimenti presso la propria impresa. L'Irap invece da tempo ha dinamiche tutte sue poco consone alla realtà attuale. Però si tratta di una tassa che finanzia gran parte della sanità pubblica e quindi meglio sostituirla con un'addizionale Ires regionale che garantisca lo stesso gettito ma con un adempimento in meno a carico delle imprese, il calendario fiscale, per esempio, migliora semplificando proprio imposte come l'Irap oppure eliminando micro tributi che ormai sono solo adempimenti e assicurano gettiti trascurabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tecnico

Giuseppe Bernoni,
presidente di
Bernoni Grant
Thornton ed ex
presidente
nazionale dei
commercialisti



Tasse Salvatore Regalbuto, tesoriere
del Consiglio nazionale dei commercialisti
con delega all'area fiscale

I professionisti tributari apprezzano le proposte
per diminuire il numero delle aliquote, da 4 a tre, per la tregua
e per il calendario semplificato. Ma c'è lo scoglio del gettito



COMPENSI

Il giudice fa le pulci all'ausiliario del Ctu

Cavallero a pag. IV



AFFARI LEGALI

Un'ordinanza della Cassazione su Ctu e nullità o inutilizzabilità dell'elaborato peritale

Compenso del perito al setaccio

Il giudice deve fare le pulci all'opera svolta dall'ausiliario

DI PAOLA CAVALLERO

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliario sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale. Dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa da far valere, pertanto, nella relativa sede.

E' quanto chiarito dai giudici della Cassazione, sez. 2 civ., con l'ordinanza n. 2569 del 27.1.2023 con cui è stata rigettata l'impugnazione interposta nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dalla srl nei confronti della debitrice davanti il Tribunale di Velletri per opporsi al decreto di liquidazione del compenso in favore dell'ausiliario incaricato della stima del bene. Il giudice dell'opposizione accoglieva il ricorso e revocava il decreto sul presupposto che, sebbene in sede di opposizione non sia sindacabile la validità della Ctu, riservata alla valutazione del giudice del procedimento nel corso del quale è stato nominato l'ausiliario, è viceversa "scrutinabile" la validità della Ctu in via incidentale in vista della determinazione del compenso, anche ai fini

dell'esclusione del diritto stesso. Sulla scorta di tale corollario, il Tribunale rilevava che nel caso di specie l'elaborato del consulente era profondamente incompleto ed inutilizzabile ai fini della procedura esecutiva, avendo l'ausiliario affermato che "il bene pignorato era in commerciabile, in quanto affetto da totale difformità dal permesso di costruire, ma senza che lo stesso consulente avesse indicato l'attività da svolgere per assicurare il ripristino del bene onde recuperarne la commerciabilità. Tale incompletezza ed inutilità dell'elaborato, ai fini della prosecuzione del procedimento esecutivo, giustificavano quindi la revoca del decreto opposto".

Interposta impugnazione sulla base di tre motivi, la società ha resistito con controricorso.

La Cassazione è approdata al rigetto del ricorso dopo aver disaminato congiuntamente, per motivi di connessione, le doglianze della ricorrente al decum per avere il Tribunale:

1) ritenuto rilevanti in sede di opposizione questioni inerenti alla completezza ed alla utilizzabilità della perizia nella procedura esecutiva, riservate al giudice della causa principale;

2) revocato il decreto di liquidazione nel convincimento dell'incompletezza ed inutilità dell'elaborato peritale, attribuendo rilievo a profili il cui esame è precluso dovendo il giudice dell'opposizione limitarsi a verificare se la collaborazione sia stata prestata dall'ausiliario, a prescindere

indipendentemente dalla sua concreta influenza ed incidenza sul contenuto della pronuncia finale;

3) reputato dirimenti questioni inerenti alla validità della perizia pur senza averne dichiarato la nullità della consulenza o la sua incompletezza.

Siffatta conclusione non appare distonica, sottolineano gli Ermellini, rispetto al formante giurisprudenziale della Corte, se letto e interpretato in correlazione allo specifico contesto decisionale di riferimento, incentrato sulla questione che "nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliario sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del dpr 115/2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale; dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (Cass. n. 36396/2021, 7294/2013, 3024/2011, 4425/1998, 7837/1994, a mente della quale il giudice deve accertare se l'opera svolta dall'ausiliario sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che conferì l'incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso, applicando il parametro di stima ricollegabile, in

concreto - non già in astratto - ai quesiti proposti ed alle risposte data dal consulente)" (v. ex multis, Cass. n. 7499/2006, n. 5200/2017, n. 20970/2017).

Il giudice territoriale ha fatto buon governo del predetto principio approdando alla conclusione che la risposta fornita dal consulente d'ufficio al giudice dell'esecuzione "fosse del tutto elusiva del mandato, non avendo il ricorrente, una volta riscontrata l'abusività del bene, individuato quali fossero i rimedi suscettibili di essere posti in essere, onde pervenire ad un esito fruttuoso della procedura esecutiva". L'approdo è del tutto coerente con la corretta coniugazione dei distinti aspetti processuali secondo cui non possono proporsi questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica che competono in via esclusiva al giudice di merito, cui solo spetta il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della perizia, idonea a determinare l'insussistenza del diritto al compenso del consulente. Per quanto di interesse in questa sede, chiosano i giudici del supremo consesso, attesa l'elusività della Ctu "rispetto al mandato conferito, quanto al profilo della stabilità degli abusi riscontrati", nell'ambito della procedura esecutiva il giudice ne aveva disposto la revoca, affidando l'incarico ad altro ausiliario, per impedire che "potesse conservare efficacia un provvedimento di liquidazione connesso ad attività della quale era stata riscontrata anche la non fruibilità ai fini della decisione nel merito".

© Riproduzione riservata



159329